

servizi funerari

Una normativa dispersa?

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

Libero professionista

Da più parti pervengono sollecitazioni per dare attuazione alla legge 130/2001.

La pressione maggiore è da parte di chi chiede la cremazione di resti mortali inconsunti o l'affido a familiare per la conservazione delle ceneri o per disperderle.

Spesso l'ufficio di stato civile, i servizi cimiteriali o le imprese di pompe funebri sono imbarazzati, talvolta aggrediti verbalmente da coloro che ritengono violato un proprio diritto.

Diritto, che non esiste, se non quello di mantenere (a pagamento) nel cimitero l'urna in sosta temporanea in attesa della possibilità di dar corso alle volontà espresse dal defunto. Più che diritto, parlerei di dovere.

Cosa possiamo rispondere a chi chiede l'affido o la dispersione delle ceneri?

L'articolo 3 della l. 30 marzo 2001, n. 130 è inapplicabile, finché non si proceda a darvi attuazione.

Il provvedimento attuativo di cui al comma 1 del citato articolo 3 (un regolamento ministeriale, con procedura rafforzata dal passaggio in parlamento) per una parte dovrà essere dello Stato (per la materia di stato civile, rimasta esclusivamente allo Stato) e per altra parte occorrono norme regionali, per effetto del trasferimento di competenze alle regioni, in materia di legislazione concorrente (come la sanità), previsto dall'articolo 117 del Titolo V della costituzione (a seguito della l. c. 3/2001).

Quali sono i motivi che stanno dietro questa pressione dell'opinione pubblica?

In ambedue i casi (affido o dispersione) vi sono motivi pratici che spingono in questa direzione:

– carenza di spazi cimiteriali e quindi necessità di utilizzare al meglio le sepolture già esistenti;

– maggiore economicità (si pensi ai minori costi dell'affido per la conservazione a casa anziché il versamento di denaro per una concessione cimiteriale).

Sussistono anche motivi ideali, vere e proprie scelte di vita (o meglio di morte) che portano a privilegiare scelte alternative alla conservazione in cimitero.

La scelta della dispersione delle ceneri, infatti, può essere almeno di quattro tipi:

1) in natura, che è la naturale evoluzione del rapporto con la morte dell'attuale civiltà consumistica: è l'estremo gesto di chi rifiuta la morte, che non solo viene rifiutata da vivi, ma addirittura dopo morti, perché la dispersione nell'aria, nel mare, in realtà nasconde una voglia di onnipotenza e di restare, in qualche modo, ancora in questo mondo. Forse è la scelta che crea maggiori problemi per i familiari che restano, perché faticano così ad elaborare il lutto;

2) come tramite per l'aldilà: come per la dispersione nel fiume sacro (è il caso di George Harrison), in quanto mezzo per raggiungere il luogo di felicità eterna;

3) in un posto che suscita particolari emozioni. È questo il caso annunciato per le ceneri

della principessa Margaret: il luogo di dispersione è quello che ricorda specifici momenti felici della vita, quasi sempre collegati a episodi di relazione con altri. Questa è però scelta che testimonia anche l'individualismo di questi tempi;

4) con un rito. La soluzione più poetica che mi è capitata di vedere è la procedura di dispersione che si effettua al cimitero di Budapest (è scelta da oltre il 10% di chi si fa cremare). Anche in questo caso si tratta di processi che consentono di elaborare il lutto e quindi che facilitano il distacco dai propri cari.

Accanto alla dispersione, la legge 130/2001 prevede la possibilità di affidamento al familiare dell'urna per la conservazione.

In questo caso la conservazione può essere anch'essa di diversi tipi, ma generalmente avviene in luogo che quotidianamente o periodicamente consente al familiare il rimando visivo (la casa di abitazione, la seconda casa, il giardino, il cimitero).

Ho aggiunto il cimitero in quanto nei Paesi dove queste esperienze si sono già affermate si ha il fenomeno di conservazione "privata" temporanea delle ceneri, per poi trasferire, passati i primi tempi, l'urna nel luogo – il cimitero – che la collettività ha individuato per la conservazione delle spoglie mortali. Si tratta quindi di una separazione graduale.

È utile inoltre sapere che in altri Paesi la consegna dell'urna al familiare che vuole disperdere le ceneri è rimandata dopo un periodo di circa un mese, per dar modo di riflettere su un processo che è irreversibile. È per questo motivo che il legislatore italiano ha imposto che la dispersione delle ceneri non possa che essere effettuata con le modalità espressamente previste dal defunto e autorizzate dall'ufficiale di stato civile, sanzionando penalmente chi la effettua diversamente.

Ci si chiede, quindi se l'attuazione di questa norma prevederà che la espressa manifestazione di volontà del *de cuius* debba necessariamente essere in forma scritta o se possa essere ammessa anche la dichiarazione di volontà dei familiari che il defunto, in vita, aveva espresso verbalmente tale volontà.